



O.D.V. "OCCHI APERTI... PER COSTRUIRE GIUSTIZIA"

Via Don Disegna n° 13 - 36010 Canove di Roana (VI)
Cell. 3401425061 - e-mail occhiaperti@live.it
Iscr. Albo reg. Ass. Volontariato VI0112
C.F. 93028410244

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Nella data del 7 giugno 2019, alle ore 20.45, presso la sede sociale dell'ass.ne, in Via Don Disegna n° 13 - 36010 Canove di Roana (VI), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare, come da convocazione inviata il 15 maggio, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale.

Il Presidente, Bortoli Luca, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il sig. Carli Bruno. Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati (Vedi elenco allegato).

Il Presidente constata che gli iscritti all'ass.ne presenti sono diciannove su venti associati, recepisce la delega (in allegato) del sig. Rossato Luca, impossibilitato ad esserci per motivi di studio, pertanto l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 15 dello Statuto vigente che prevede la presenza di almeno i $\frac{1}{4}$ degli associati.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno "Modifica dello statuto sociale", illustra le motivazioni che hanno reso necessario l'adeguamento dello statuto al fine di ottemperare a quanto previsto obbligatoriamente dalla Riforma del terzo settore D.Lgs.117/17.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° **venti associati**; contrari **nessuno**; astenuti **nessuno**.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente ad effettuare ulteriori variazioni che dovessero intervenire e si rendessero necessarie all'adeguamento dello statuto.

Si dà mandato al presidente Bortoli Luca di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro

Si delega il Presidente a effettuare ulteriori variazioni nel caso si rendessero necessarie per l'adeguamento dello statuto a quanto previsto dalla riforma del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Carli Bruno

Il Presidente

Bortoli Luca

Il Vicepresidente

Fattorusato

OCCHI APERTI **SENZA ENTRATE**
per costruire giustizia **anno del Grappa**
C.F. 93028410244

ATTO REG. IL 9 AGO. 2019

N. 2781 SERIE 3

Quale **Primo** originale

dell'atto reg. 10/11 9 AGO. 2019

Atto ESENTE

O.D.V. "Occhi Aperti...per costruire giustizia"
Via Don Disegna n° 13 - 36010 Canove di Roana (VI)
Cell. 3401425061 e-mail occhiaperti@live.it
Iscr. Albo reg. Ass. Volontariato VI0112
C.F. 93028410244

IL FUNZIONARIO (*)

Amadio Nicolini

Firma su delega del Presidente Provinciale

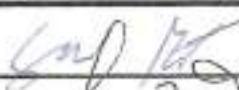
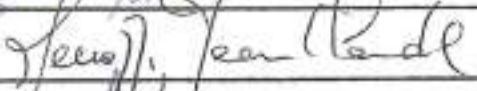
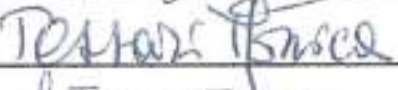
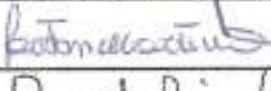
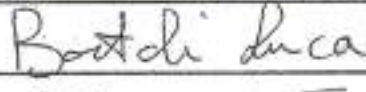
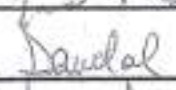
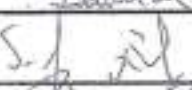
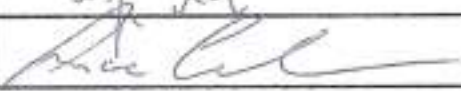
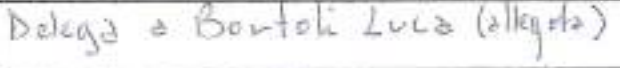
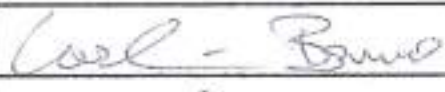
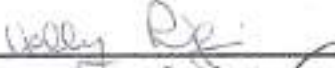
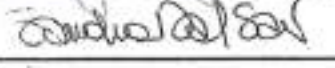
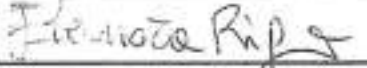
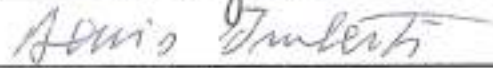
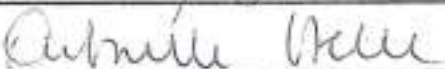
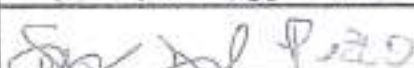
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Organizzazione di Volontariato "Occhi Aperti per Costruire Giustizia"

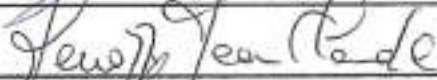
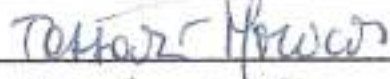
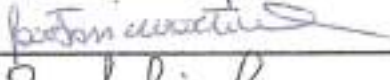
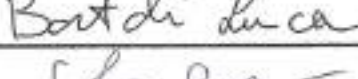
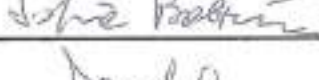
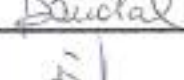
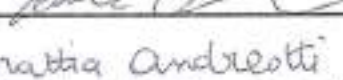
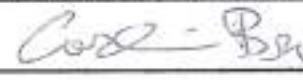
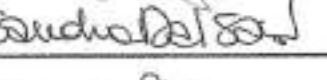
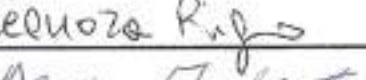
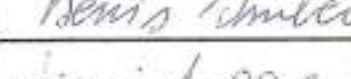
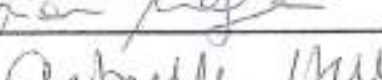
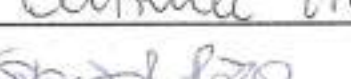
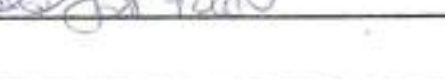
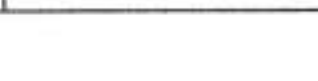
In data 07 Giugno 2019

a Canove di Roana (VI) in Via Don Dissegna n° 13

Si sono riuniti i seguenti signori

	Cognome e Nome	Firma
1	SPAGNOLO MATTEO	
2	MEJOZZI Jean Claude	
3	BORGIO SILVIA	
4	TESSARI MONICA	
5	SARTORI MARTINA	
6	BORTOLI LUCA	
7	BATTISTI SOFIA	
8	CARLI DANA	
9	SIGA FREDO DI ANGELO	
10	COVOLO LUCA	
11	ANDREOTTI MATTIA	
12	ROSSATO LUCA	
13	CARLI BRUNO	
14	RIGONI VALLY	
15	DAL SASSO SANDRA	
16	RIGONI ELEONORA	
17	IMBERTI DENIS	
18	MARANGONI GIOVANNI	
19	STELLA ANTONELLA	
20	DAL POZZO SARA	
21		



	Cognome e Nome	Firma
1	SPAGNOLO MATEO	
2	MENORZI Jean Claude	
3	BORGIO SILVIA	
4	TESSARI MONICA	
5	SARTORI MARTINA	
6	BORTOLI LUCA	
7	BATTISTI GILIA	
8	CARLI DANA	
9	SICAFRENS d'AUJEA	
10	COVULO LUCA	
11	ANDREOTTI MATTIA	
12	ROSSATO LUCA	per conto di Rossato Luca (delegato) 
13	CARLI BRUNO	
14	RIGONI VALLY	
15	DAL SASSO SANDRA	
16	RIGONI ELEONORA	
17	LIBERTI DENIS	
18	MARANGONI GIOVANNI	
19	STELLA ANTONELLA	
20	DAL POZZO SARA	
21		



DELEGA

Luogo: Padova,

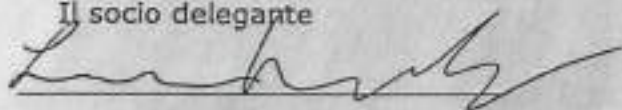
Data: 06/06/2019



Spett.le Associazione Occhi Aperti per Costruire Giustizia,
Via don Dissegna, n. 13,
Cap 36010 , Comune Roana (VI).

Il sottoscritto, Rossato Luca, nato ad Asiago il 28/04/1995, n° codice fiscale RSSLCU95D28A465A con la presente delego il Signor Bortoli Luca, socio di codesta Associazione, a rappresentarmi a tutti gli effetti di legge all'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) del giorno venerdì 7 giugno 2019. Fin d'ora, preciso di approvare pienamente il suo operato.

Il socio delegante





STATUTO

O.D.V. Occhi Aperti per Costruire Giustizia



ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<O.D.V. Occhi Aperti,,per Costruire Giustizia>> ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'o.d.v. ha sede legale in via Don Disegna n° 13 nel comune di Roana (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'o.d.v. è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'o.d.v.; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'o.d.v. stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'o.d.v. esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità principale è valorizzare la persona (con particolare attenzione a quelle più vulnerabili) prestando attenzione all'ambiente in cui vive, favorendo tutte le condizioni per la massima riduzione possibile di asimmetria tra essere e poter essere della persona stessa, operando per il superamento degli ostacoli che impediscono tale realizzazione.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs.117/17:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- attività di volontariato rivolte alle persone, in particolar modo minori in difficoltà. Qualora emerga la necessità l'o.d.v. offre aiuto e sostegno a chiunque viva una condizione di particolare vulnerabilità: anziani, malati, carcerati, persone diversamente abili, persone con dipendenze patologiche (tossicodipendenti, alcolisti, giocatori d'azzardo,..), senza fissa dimora, persone con difficoltà psichiatriche, persone in difficoltà in senso generico. Inoltre l'o.d.v. offre appoggio alle persone migranti, servizi di educativa domiciliare, trasporti.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:

- incontri con gli studenti sulle tematiche della cittadinanza attiva, della solidarietà, della legalità. Percorsi realizzati in sinergia con gli insegnanti volti a sensibilizzare sulle tematiche sopra indicate.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi:

- attività di sensibilizzazione al rispetto e alla cura dell'ambiente rivolte a studenti, giovani, cittadinanza tutta, percorsi a scuola su queste tematiche.

- pulizia, sistemazione aree degradate.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

- laboratori artistici rivolti in particolare a ragazzi e giovani;

- teatro;

- mostre,...

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa:

- laboratori in orario extrascolastico ove si realizzi una reale inclusione;

- percorsi condivisi con la scuola, es: Progetto Spazi Comuni: esperienze di cittadinanza;

- collaborazione con altre realtà sociali del territorio.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:

- incontri con testimoni privilegiati e percorsi aperti alla cittadinanza su queste tematiche. Collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Partecipazione a campi di volontariato su terreni confiscati alle mafie o con associazioni impegnate nella tutela dei diritti e nella risoluzione dei conflitti attraverso la pratica della non violenza;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

- collaborazione con i gruppi di acquisto solidale presenti nel territorio per l'attivazione di percorsi di sensibilizzazione e formazione della cittadinanza su: riutilizzo dei prodotti, riduzione degli sprechi, ecc..

- lavoro di rete con altre realtà associative che condividono i valori dell'ass.ne.

Per l'attività di interesse generale prestata l'o.d.v. può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'o.d.v. può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'o.d.v. può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'o.d.v. opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'o.d.v. tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'o.d.v. è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'o.d.v. hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'o.d.v. e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'o.d.v. hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione di volontariato.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'o.d.v.. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.



ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'o.d.v. mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'o.d.v. . L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'o.d.v.:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'o.d.v. ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'o.d.v. o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'o.d.v., in libera visione a tutti gli associati.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'o.d.v.;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica l'ammissione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'o.d.v.;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'o.d.v.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'o.d.v. con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'o.d.v. ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di tre membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per cinque mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'o.d.v. è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'o.d.v.;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx$$

- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina l'ammissione degli associati: accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'o.d.v. e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico e' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione di volontariato sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'o.d.v. sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'o.d.v., e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'o.d.v. e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'o.d.v. e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'o.d.v. ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'o.d.v. è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale.

ART. 24
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'o.d.v. redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.



ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'o.d.v. e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'o.d.v., quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'o.d.v.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'o.d.v. può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'o.d.v.)

L'o.d.v. risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell'o.d.v.)

L'o.d.v. può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Libri sociali)

L'o.d.v. ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

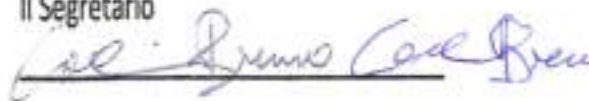
ART. 33
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

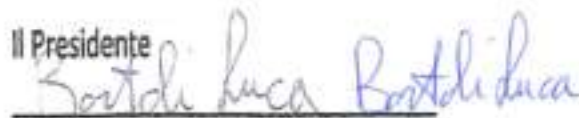
A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario



Il Presidente





3 2781 09/08/2019

0,00 T5G19L002781000YG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5G

